

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 11 gennaio 1995.

**Individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a
notifica negli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA
E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, concernente il regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali, in particolare l'art. 5, commi 2 e 3;

Considerate le intese raggiunte nel corso di riunioni preparatorie e di coordinamento con i Ministeri delle finanze, dell'interno, dei trasporti e della navigazione, in qualità di principali amministrazioni interessate;

Considerate altresì le proposte e le osservazioni raccolte presso le organizzazioni rappresentative degli operatori industriali del settore petrolifero;

Decreta:

Art. 1.

Opere minori

1. Sono individuate all'allegato A del presente decreto le opere minori definite all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, che, fatti salvi gli eventuali obblighi fiscali, di sicurezza ed ambientali, nonché gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, vengono autorizzate da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza richiesta di pareri ad amministrazioni o enti.

2. La procedura autorizzativa del presente decreto non si applica nei casi in cui le opere comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti che richiedono autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988; n. 203.

Art. 2.

Procedura di autorizzazione delle opere minori

1. La domanda di autorizzazione per le opere di cui al precedente articolo deve essere presentata in carta da bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Una copia della domanda deve essere inoltrata al Ministero delle finanze — Dipartimento dogane e imposte indirette, all'Ufficio tecnico di finanza e agli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e, per gli impianti costieri, anche al Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale demanio e porti e alla capitaneria di porto competente.

2. La domanda deve contenere una descrizione tecnica e, ove necessario, una planimetria dell'impianto, eseguite da un professionista abilitato o da un tecnico dell'azienda richiedente.

Nella stessa domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, dichiara che l'opera mantiene o migliora i livelli di sicurezza esistenti e non modifica il regime delle emissioni inquinanti.

L'interessato deve altresì dichiarare nella predetta domanda che sono stati attivati nei confronti degli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana il provvedimento di

autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Trascorso il termine suddetto, l'interessato può comunque dare inizio all'opera, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli organi indicati al comma 1 del presente articolo.

4. Le opere indicate ai punti 4, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'allegato A non sono sottoposte al collaudo ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

Per le opere indicate ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 dello stesso allegato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove lo ritenga opportuno, prevede l'esecuzione del collaudo sopra indicato, specificandolo nel provvedimento di autorizzazione.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione valuterà nell'ambito della propria competenza se le opere siano da sottoporre a collaudo ai sensi dell'art. 48 del reg. cod. nav.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato terrà conto delle opere realizzate nel corso degli eventuali aggiornamenti del provvedimento di concessione o autorizzazione.

Art. 3.

Opere non soggette ad autorizzazione

1. Le opere comprese nell'allegato B del presente decreto non sono soggette ad autorizzazione e possono essere eseguite successivamente all'invio di una comunicazione, redatta in carta semplice e descrittiva dell'opera, all'ufficio tecnico di finanza e agli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e, per gli impianti costieri, anche al Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale demanio e porti e alla capitaneria di porto competente.

Per le opere indicate ai punti 3, 4, 5 e 7 sarà data comunicazione anche ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base e delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria che comportino il ripristino, la riparazione e la sostituzione di attrezzature non sono soggetti ad alcuna procedura.

Di essi dovrà tuttavia essere data comunicazione preventiva all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente.

3. Le opere di cui ai commi 1 e 2 non sono sottoposte al collaudo ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'elenco delle opere allegato costituisce parte integrante del presente decreto e potrà essere aggiornato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con procedura analoga a quella utilizzata per l'emanazione del presente decreto, sulla base di esigenze di flessibilità operativa e secondo le linee di evoluzione tecnologica del settore petrolifero.

2. Resta ferma la facoltà delle amministrazioni di effettuare i controlli di competenza, al fine della verifica del rispetto dei requisiti fiscali, ambientali e di sicurezza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

Il Direttore Generale:

GATTI

Opere minori soggette ad autorizzazione

1. Sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessels, reattori e forni) su impianti di lavorazione esistenti e inserimento di nuovi scambiatori e strippers per miglioramento tecnologico e/o recuperi termici, che non comportino aumento della capacità di lavorazione.

2. Installazione o modifica di serbatoi e apparecchiature su impianti di stoccaggio esistenti purché l'aumento complessivo della capacità di stoccaggio non risulti superiore al 10% di quella stabilita nell'atto di concessione o di autorizzazione.

Tale aumento di capacità non è consentito nel caso di stoccaggio di benzina, gas di petrolio liquefatti (GPL) e altri prodotti di categoria A.

3. Installazione di nuove linee di miscelazione e/o confezionamento (oli e grassi, ecc.) o modifica delle esistenti purché non venga ampliata la capacità totale di lavorazione autorizzata.

4. Installazione di nuovi bracci alle pensiline di carico.

5. Installazione di impianti per l'aggiunta di additivi o per miscelare prodotti.

6. Interventi di modifica a linee di oleodotti esistenti, quali: varianti del tracciato per una lunghezza non superiore a km i (purché non vengano occupate nuove aree demaniali marittime), modifiche di manifold, collettori ed attrezzature ausiliarie, installazione di nuovi punti di intercettazione.

7. Sospensione temporanea dell'attività del deposito o dei singoli serbatoi, di durata superiore a sei mesi.

8. Installazione e modifiche di serbatoi polmone asserviti agli oleodotti, di capacità inferiore a mc 1.000.

9. Riduzione della capacità di stoccaggio.

10. Smantellamento di impianti e serbatoi di stoccaggio.

11. Installazione, sostituzione e smantellamento di serbatoi di servizio.

*Opere non soggette ad autorizzazione,
con obbligo di comunicazione*

1. Installazione di valvole regolatrici, gruppi di misura, strumentazione in genere delle unità di produzione, della movimentazione prodotti, del parco serbatoi e dei terminali di caricamento.

2. Costruzione/modifica di serbatoi per acqua (acqua industriale, acqua demineralizzata) e di impianti per il trattamento acque reflue.

3. Sospensione temporanea dell'attività del deposito o dei singoli serbatoi, di durata non superiore a sei mesi.

4. Riattivazione di serbatoi per lo stoccaggio di prodotti di categoria B e C.

5. Interventi di manutenzione straordinaria che mantengano o migliorino i livelli di sicurezza e di protezione ambientale e che non comportino modifiche al sistema dei collegamenti e delle tubazioni esistenti.

6. Cambio di destinazione dei serbatoi di oli minerali e degli oleodotti, per prodotti rientranti nella stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore.

7. Stoccaggio alternativo negli impianti di lavorazione di materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti, nell'ambito della stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore.